

Ddl Camera 6297

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272

*Recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell' Amministrazione dell' interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi*

Articolo 3.

(Finanziamenti per le Olimpiadi invernali).

Comma 1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquanta unità appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Comma 1-ter. In relazione alle esigenze di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale, a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età.

Comma 1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuità del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque unità di personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumerà la gestione diretta del predetto servizio.

Comma 1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.